



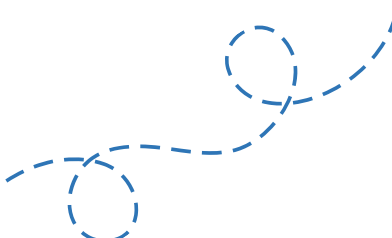
A.S. 2026/2027

DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

per i docenti neoassunti

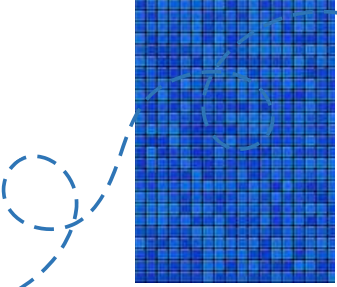


SNADIR.IT



INDICE

Documenti di rito - Immissione in ruolo	03
Dichiarazione dei servizi -Istanze Online	04
Computo ex D.P.R. 1092/1973	06
Ricongiunzione ex L. 29/1979	07
Totalizzazione	09
Cumulo	10
Riscatti	11
Contribuzione figurativa	12
Riscatto dei servizi preruolo (TFS)	13
Fondo Espero	15



DOCUMENTI DI RITO - IMMISSIONE IN RUOLO

Il neoassunto è tenuto a presentare la “documentazione di rito” per l’accesso ai pubblici impieghi e per la nomina sulla cattedra o sul posto, mediante autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 (modulistica fornita dalla scuola), attestante:

- nascita;
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- assenza di condanne penali;
- godimento dei diritti politici;
- copia del foglio matricolare o certificato esito leva (solo per gli uomini)
- possesso del titolo di studio (richiesto in copia);
- copia idoneità diocesana;
- non avere rapporti di impiego pubblico o privato;
- non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94.

Ulteriori documenti e dichiarazioni (se richiesti):

- Dichiarazione dei servizi in modalità cartacea;
- Eventuale documentazione per benefici L. 104/1992;
- Eventuale certificato d’invalidità e decreto iscrizione al Collocamento Mirato (per coloro che hanno usufruito della riserva nel concorso).

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI – ISTANZE ONLINE

Che cos'è

È l'adempimento con cui il docente neo-immesso in ruolo dichiara tutti i servizi prestati in qualità di incaricato annuale e/o di supplenza, anche di un solo giorno, nello Stato o altri Enti pubblici (es. scuola comunale), nonché i periodi di servizio militare ed equiparati.

La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, anche se il dipendente non ha servizi da dichiarare.

Modalità di presentazione

Va presentata tramite la piattaforma ministeriale Istanze Online (POLIS). Sono ammesse dichiarazioni integrative entro due anni dalla data della dichiarazione originaria.

Passaggi operativi:

1. Accedere a Istanze Online con SPID/CIE
2. Selezionare la funzione “Dichiarazione servizi”
3. All'interno del suddetto servizio verrà visualizzata una schermata con le seguenti schede:
 - periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
 - periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale ata;

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI – ISTANZE ONLINE

- periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
- periodi lavorativi prestati presso le università;
- periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
- periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.

4. Per ogni scheda sarà possibile:

- Importare i servizi che già figurano a sistema
- Inserire manualmente i periodi di servizio svolti (periodo di servizio, tipologia personale, ordine scuola, tipo di contratto, ecc.).

5. Trasmettere la dichiarazione dei servizi che arriverà direttamente all'istituzione Scolastica.

COMPUTO EX D.P.R. 1092/1973

Che cos'è

È un istituto che consente di valorizzare ai fini pensionistici periodi di servizio non di ruolo prestati presso lo Stato e altri enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o speciali fondi.

Generalmente sono i periodi pre-ruolo prestati in scuole statali prima del 01/01/1988.

A chi si presenta

La domanda va presentata all'INPS, almeno 2 anni prima della decorrenza della pensione.

RICONGIUNZIONE

EX L. 29/1979

Che cos'è

È l'istituto, a titolo oneroso, che consente di trasferire i contributi previdenziali versati in gestioni diverse (es. INPS, Casse professionali, altri enti) nella Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP, oggi INPS), al fine di avere un'unica posizione assicurativa.

A chi si presenta

La domanda va presentata all'INPS tramite il portale telematico dell'ente o tramite patronato.

Come viene calcolata la pensione

Il diritto a pensione e la misura del relativo trattamento, a seguito di ricongiunzione, sono determinati in base alla disciplina vigente presso la gestione previdenziale accentratrice, la quale tiene conto dell'intera anzianità contributiva maturata dall'interessato, inclusi i periodi oggetto di ricongiunzione, con esclusione di quelli eventualmente sovrapposti.

La ricongiunzione costituisce uno strumento volto a valorizzare al massimo i periodi assicurativi frammentati, consentendo l'unificazione dei contributi e assicurando al lavoratore la continuità e la piena tutela dei diritti previdenziali maturati nel corso della carriera.

RICONGIUNZIONE

EX L. 29/1979

È consigliabile inoltrare l'istanza il prima possibile, poiché l'onere della ricongiunzione viene determinato in relazione a fattori quali l'età anagrafica, la retribuzione percepita al momento della domanda e i periodi da ricongiungere: di conseguenza, una presentazione anticipata comporta generalmente un costo più contenuto.

TOTALIZZAZIONE

Che cos'è

È l'istituto che consente, senza oneri economici da parte del richiedente, di sommare tutti i contributi previdenziali versati in gestioni diverse, senza doverli trasferire materialmente in un'unica gestione accentratrice.

A chi si presenta

La domanda va presentata all'INPS, al momento della richiesta del trattamento pensionistico, tramite il portale telematico dell'ente o tramite patronato.

Come viene calcolata la pensione

La pensione liquidata in regime di totalizzazione è determinata pro quota da ciascuna gestione previdenziale interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati presso di essa, ed è calcolata applicando esclusivamente il metodo contributivo.

CUMULO

Che cos'è

È l'istituto che, analogamente alla totalizzazione, consente al lavoratore, senza oneri economici, di sommare i contributi maturati in diverse gestioni previdenziali, mantenendoli presso ciascuna gestione di appartenenza e senza trasferimenti.

A chi si presenta

La domanda va presentata all'INPS, al momento della richiesta del trattamento pensionistico, tramite il portale telematico dell'ente o tramite patronato.

Come viene calcolata la pensione

La pensione derivante dal cumulo viene calcolata combinando le quote di pensione proporzionali ai contributi versati in ciascun ente previdenziale, applicando le regole specifiche di ciascun sistema previdenziale.

RISCATTI

Sono riconoscibili, a titolo oneroso, ai fini pensionistici, sia per il diritto sia per la misura, i seguenti periodi:

- Studi universitari, ovviamente non coperti da contributi da attività lavorativa, compresi i titoli ecclesiastici per l'insegnamento della religione conseguiti presso un'università pontificia
- Servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute
- Aspettativa non retribuita per motivi familiari e/o di studio
- Aspettativa non retribuita per coniuge all'estero
- Servizio svolto in Part Time per allinearlo al tempo pieno
- Servizio subordinato prestato all'estero nei Paesi NON dell'Unione Europea
- Periodi di aspettativa per motivi sindacali non retribuiti

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

La contribuzione figurativa consiste nell'accredito, senza oneri per l'interessato, di contributi previdenziali per periodi in cui non vi è attività lavorativa ma il soggetto si trova in situazioni espressamente tutelate dalla legge.

Tali accrediti consentono di rendere utili tali periodi, entro i limiti stabiliti dalla normativa, sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

I periodi coperti da contribuzione figurativa sono:

- Servizio militare di leva obbligatorio o richiamo alle armi
- Periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

RISCATTO DEI SERVIZI

PRERUOLO (TFS)

Per il conseguimento dell'indennità di buonuscita, i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio (TFS) possono richiedere, a titolo oneroso, il riscatto di determinati periodi.

La domanda di riscatto può essere presentata esclusivamente dal personale ancora in servizio e soggetto a TFS, mentre l'istituto non è previsto per chi è in regime di trattamento di fine rapporto (TFR), fatta eccezione per i dipendenti a tempo determinato in servizio alla data del 30 maggio 2000 (entrata in vigore del D.P.C.M. 20/12/1999), come chiarito dall'INPDAP con circolare n. 11/2001.

I principali periodi oggetto di riscatto sono:

- servizi statali non di ruolo;
- servizi non di ruolo prestati presso enti locali per cui non è stata liquidata l'indennità di fine servizio;
- abilitazione professionale, nella misura massima di cinque anni, requisito necessario per l'ingresso nei ruoli della Magistratura e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 4, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425);
- corso accademia o scuole militari, riscattabile a partire dal 5 gennaio 1966;
- servizio militare obbligatorio reso presso la Repubblica sociale italiana;

RISCATTO DEI SERVIZI PRERUOLO (TFS)

- servizio presso scuole legalmente riconosciute, utile ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 1974 (articolo 417, decreto del Presidente della Repubblica 417/1974);
- dottorato di ricerca;
- assistente volontario nelle università;
- diploma di baccellierato, dall'anno scolastico 1990/91 è titolo utile per l'insegnamento di religione cattolica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751);
- diploma in Sacra teologia, corso riscattabile (sezione 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);
- i titoli ecclesiastici per l'insegnamento della religione conseguiti presso un'università pontificia;
- diploma ISEF, corso di studi riscattabile ai fini previdenziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte dei conti 27 marzo 1980, n. 1054, che ha equiparato tale diploma alla laurea).

FONDO ESPERO

Novità normative

È in vigore l'accordo ARAN/parti sociali che introduce l'adesione automatica (silenzio/assenso) al Fondo ESPERO.

A tutti i docenti neoimmessi in ruolo il 1° settembre 2026 (*) verrà consegnata l'informativa del Fondo ESPERO. Entro 9 mesi dalla consegna, ciascun docente potrà dichiarare la propria scelta di aderire o meno; in mancanza di esplicita manifestazione di volontà, l'iscrizione al fondo avverrà automaticamente tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Procedura operativa

1. Il dirigente scolastico consegna l'**informativa ESPERO**.
2. Il docente firma per ricevuta.
3. La segreteria inserisce su **SIDI** l'avvenuta consegna.
4. Da quel momento decorrono **9 mesi** per esprimere la volontà di aderire o meno.
 - Se non si dichiara nulla → adesione automatica.
 - È possibile dichiarare il **diniego** tramite link apposito.

(*) La disposizione si applica a tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2019

FONDO ESPERO

1. Dopo i 9 mesi:
 - Iscrizione automatica al fondo.
 - Ulteriore termine di **30 giorni per recedere**.
2. Si può comunque:
 - **Iscriversi subito** senza attendere i 9 mesi.
 - **Iscriversi in un secondo momento** anche se si era rifiutato all'inizio.

Cos'è ESPERO

Fondo pensionistico complementare riservato ai dipendenti pubblici, nato per integrare la pensione pubblica e garantire un trattamento economico più adeguato una volta in quiescenza

Come funziona (versamenti e rendimenti)

Sul "conto virtuale" del docente confluiscono:

- Contributo del lavoratore: 1% obbligatorio + una quota aggiuntiva, facoltativa, variabile dall'1% al 20%.
- Contributo dello Stato: 1% fisso.
- TFR maturato dal momento dell'adesione in avanti.
- Eventuali versamenti aggiuntivi volontari.

Rendimenti finanziari della gestione del fondo.

FONDO ESPERO

Vantaggi fiscali e previdenziali

- Deducibilità fiscale fino a € 5.300,00 annui
- Tassazione agevolata:
 - 20% sui rendimenti (anziché 26%).
 - 15% sulla rendita, ridotta fino al 9% con l'anzianità di adesione.
- Contributo aggiuntivo 1% dello Stato.
- Costi di gestione ridotti.
- Possibilità di aderire alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata).
- Dopo 8 anni: anticipo per acquisto/ristrutturazione casa, spese sanitarie o formazione.

Vincoli e aspetti da considerare

- Una volta aderito, il TFR maturato dopo l'iscrizione non resta più accantonato dall'INPS, ma confluisce nel fondo.
- Al momento del pensionamento, il capitale accumulato nel Fondo può essere percepito fino a un massimo del 50% in un'unica soluzione, mentre la parte restante viene erogata sotto forma di rendita. È possibile ottenere l'intero capitale (100%) qualora l'importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all'assegno sociale.

FONDO ESPERO

- L'adesione al fondo ha carattere vincolante: pur essendo possibile interrompere i versamenti volontari o recedere dall'iscrizione, il TFR maturato non può essere recuperato. Le somme accantonate possono essere soltanto trasferite ad altro fondo pensione oppure riscosse al momento del pensionamento sotto forma di capitale e/o rendita.

FONDO ESPERO

L'adesione al Fondo Espero risulta generalmente più conveniente per i lavoratori con bassa o media anzianità di servizio, soprattutto se già in regime TFR.

Per i dipendenti in regime di TFS, così come per coloro prossimi alla pensione o con un'elevata anzianità contributiva, è invece opportuno valutare con attenzione la convenienza, avvalendosi degli uffici nazionali Snadir dedicati. In tali casi, il passaggio da TFS a TFR e il ridotto tempo di contribuzione residuo potrebbero limitare i benefici attesi.

Per chiarimenti contattare:

• **CAF & Patronato Snadir NAZIONALE**

Tel. 0662280408

email: ricostruzioniestipendi@snadir.it e
previdenza@snadir.it

• **CAF & Patronato Snadir LAZIO**

Tel. 06443411

email: cafpatronato@snadir.it



SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 Roma

tel. 06 62280408

fax. 06 81151351

SEGRETERIA LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (RG)

tel. 0932 762374

fax. 0932 455328

